

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

li, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

---



COPIA

# COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 47.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 570 di Reg. Pubbl.

Addi 13/12/2010  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 13/12/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
**Brutto Roberto**

### OGGETTO : ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 06.09.2010.

L'anno duemiladieci addi ventiquattro del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 18/11/2010 prot. 0005354.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
*		- FRANCESCO FONTANA
*		- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
	*	- MAURO FRIGO
	*	- VITTORIO BOGGIAN
	*	- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
	*	- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n. 9 .- Assenti n. 4 .-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROBERTA DI COMO Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Entra il Consigliere Boggian Vittorio - 10 presenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39 del 06/09/2010, con la quale era stato integrato l'art. 5, comma 2, punto a), del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, con la previsione che "il richiedente od il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune **da almeno 3 anni**";

Considerato che la suddetta modifica ha creato perplessità circa la sua legittimità, in ragione del fatto che tale previsione crea una disparità di trattamento, per analoghe situazioni di bisogno individuali tra coloro che hanno maturato il requisito della residenza triennale e chi invece non ha ancora maturato questo periodo temporale, impedendo all'amministrazione comunale, paradossalmente, la possibilità di intervenire a favore di particolari situazioni di bisogno che non avessero raggiunta la suddetta soglia temporale.

Se è pur vero che vi sono nell'ordinamento italiano ipotesi di fattispecie giuridiche che prevedono anche requisiti legati a temporalità di residenza, si deve ritenere che essi siano legati ad una maturazione funzionale e, cioè, sono un riferimento legato ad una idoneità che, appunto, viene a crearsi con il trascorrere del tempo (ad es. i cinque anni di impiego con determinate funzioni in enti pubblici, ecc..)

Avvalorata la propria posizione da apposito parere espresso in data 20/09/2010 dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha ribadito che la modifica ha avuto, anche in passato, precursori ma che tali esperienze si sono concluse negativamente e che il suddetto requisito della residenza anagrafica nel Comune è "da ritenersi illegittima, anche sotto il profilo costituzionale";

Ritenuto perciò di ripensare la modifica regolamentare effettuata con la sopraindicata delibera n. 39/2010 e di annullarne gli effetti sin dall'origine ad evitare spiacevoli eventuali implicazioni di natura giudiziaria e correlative responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale;

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Sindaco: motiva il suo voto di astensione in solidarietà con l'Assessore Curiele perché personalmente non si trova d'accordo con l'annullamento della delibera. Afferma di essere contento all'annullamento perché così non si corrono rischi penali, però personalmente non lo condivide.

De Boni Alessandro: dichiara di astenersi coerentemente con il voto contrario già espresso in sede di approvazione della delibera n. 39/2010; afferma che prima viene il diritto e poi la morale.

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti e n. 7 votanti (astenuiti il Sindaco Formaggio J., l'Assessore Curiele F., il Consigliere De Boni A.),

## DELIBERA

1) di annullare la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06/09/2010, per le motivazioni indicate nelle premesse.